



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

STATUTO

Approvato con Deliberazione C.C. N°101 del 20/12/2001

Modificato con:

Deliberazione C.C. N°7 del 30/01/2007

Deliberazione C.C. N°34 del 9/03/2007

Deliberazione C.C. N°85 del 4/08/2011

Deliberazione C.C. N°17 del 27/02/2012

Deliberazione C.C. N°32 del 30/07/2015



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

TITOLO I

Norme Generali

- Art. 1 Autonomia del Comune
- Art. 2 Sede, territori, stemma e gonfalone
- Art. 3 Principi
- Art. 4 Le funzioni
- Art. 5 La programmazione
- Art. 6 Leggi fondamentali (Statuto)

TITOLO II

Organi – Attribuzioni e Funzionamento

- Art. 7 Organi
- Art. 8 Consiglio Comunale
- Art. 9 Consigliere straniero aggiunto
- Art. 10 Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali. Gruppi consiliari e funzioni
- Art. 11 Funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 12 Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 13 Giunta comunale. Composizione
- Art. 14 Funzionamento della Giunta Comunale
- Art. 15 Competenze della Giunta Comunale
- Art. 16 Il Sindaco
- Art. 17 Il Vice Sindaco
- Art. 18 Ordinanze sindacali e servizi di competenza statale
- Art. 19 Deleghe
- Art. 20 Mozione di sfiducia
- Art. 21 Revoca degli Assessori
- Art. 22 Deliberazioni
- Art. 23 Soggetti tenuti all'espressione dei pareri
- Art. 24 Responsabilità
- Art. 25 Presidenza del Consiglio (*)
- Art. 26 Attribuzioni del Presidente del Consiglio
- Art. 27 Linee programmatiche dell'azione di governo
- Art. 28 Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
- Art. 29 Prerogative delle minoranze consiliari
- Art. 30 Pubblicità delle spese elettorali



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Art. 31 Divieto generale di incarichi e consulenze. Obblighi di astensione

TITOLO III

Decentramento e partecipazione popolare

Art. 32 Collaborazione tra Enti Locali

Art. 33 Rapporti con le associazioni

Art. 34 Forme di consultazione della popolazione

Art. 35 Referendum popolare

Art. 36 Difensore civico

Art. 37 Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico

Art. 38 Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 39 Responsabile del procedimento

Art. 40 Consulte tecniche di settore

TITOLO IV

Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 41 Fonti

Art. 42 Organizzazione degli Uffici e dei servizi

Art. 43 Il Segretario Generale

Art. 44 Il Direttore Generale

Art. 45 Funzioni e responsabilità dei **Responsabili di Settore (**)**

Art. 46 Incarichi a contratto

Art. 47 Le determinazioni e i decreti

Art. 48 Vigilanza Urbana

Art. 49 Incompatibilità del personale

Art. 50 Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti comunali

Art. 51 Responsabilità verso terzi

TITOLO V

Gestione dei servizi pubblici



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

- Art. 52 Servizi pubblici locali
- Art. 53 Enti a fini economico-sociali
- Art. 54 Forme di Gestione
- Art. 55 L'azienda Speciale
- Art. 56 L' Istituzione
- Art. 57 Gestione dei servizi in forma associata

TITOLO VI *Controlli Interni*

- Art. 58 Tipologia dei controlli interni

TITOLO VII *Controlli esterni sulla gestione*

- Art. 59 Controllo della Corte dei Conti
- Art. 60 Modifiche dello Statuto
- Art. 61 Pubblicità dello Statuto
- Art. 62 Abrogazioni

(*) Deliberazione C.C. N°32 del 30/07/2015

(**) Deliberazione C.C. N°17 del 27/02/2012

APPENDICE



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Autonomia del Comune

Il Comune di Loreto è l'Ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.

Il Comune ha autonomia statutaria normativa, organizzativa e finanziaria. È titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio della sussidiarietà.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione e alla nazionalità.

Il Comune può attuare un decentramento di funzioni dell'attività gestionale con esclusione di quelle funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello comunale, mediante la istituzione di quartieri adottando appositi regolamenti.

Nel territorio loreetano esiste il santuario della Santa Casa, oggetto di universale attenzione, attorno al quale si è realizzato nei secoli l'insediamento della popolazione. Riconoscendo l'importanza del centro di devozione ed il conseguente prestigio di quello urbano, il pontefice Sisto V, con la bolla <<Pro eccellenti proeminentia>> del 17 marzo 1586, elevò Loreto alla dignità di diocesi ed al rango di città. A Loreto è di grande rilievo l'affluenza numerosa di turisti e pellegrini che impegna il Comune nel campo civile e la Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa nell'ecclesiastico, chiamandoli entrambi a proficua collaborazione.

Il Comune avrà cura di salvaguardare il carattere tradizionale della città nel pieno rispetto delle libertà civili e religiose, dei valori della convivenza e degli accordi tra Stato e Santa Sede.

Art. 2

Sede, territorio, stemma e gonfalone

Il territorio di Loreto, come delimitato fin dal 1589, ha un superficie di Km² 17,69 e confina con i Comuni di Recanati, Porto Recanati e Castelfidardo ed è costituito da:

Rioni: le Mura, la Costa, il Pozzo, la Piana e Montereale;

Frazioni: Villa Musone, Villa Costantina, Stazione e Villa Berghigna, Costabianca e Grotte.

La circoscrizione territoriale può essere modificata con legge della Regione a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

referendum.

Festa Patronale: 8 Settembre “Natività della Vergine”.

I simboli del Comune sono lo stemma e il gonfalone. Lo stemma, come araldicamente definito nel decreto del Capo del Governo del dicembre 1927, è il seguente:

«D’azzurro alla Madonna con in braccio il Bambino seduta sopra il tetto della Santa Casa, la quale è posata sulla vetta centrale di un monte all’italiana di tre cime, cariche di tre lettere maiuscole «FCL» (Felix Civitas Lauretana) ed accostata la Santa Casa lateralmente da due ramoscelli di pero fogliati e fruttati nascenti dai fianchi del monte: il tutto al naturale e sormontati da corona turrita comunale.

Il gonfalone, vessillo del Comune, è in stoffa azzurra con al centro lo stemma sormontato dalla scritta <Città di Loreto>. La cui forma è rettangolare ed è disteso su pennone attaccato orizzontalmente ad asta verticale, in basso è ornato di frange e termina con due fanoni arrotondati e di forma asimmetrica».

Il gonfalone è custodito presso la sede comunale. Esso accompagna il Sindaco nelle cerimonie solenni, sia in luoghi chiusi che all’aperto: viene portato da un commesso comunale, con la scorta di due vigili urbani in alta uniforme.

La sede del Comune è fissata nel Civico Palazzo attribuito a “Giuliano da Maiano” ubicato in Corso Boccalini. Presso la sede si riuniscono: il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni Consiliari.

Art. 3 Principi

Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicata dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione. In questo spirito rifiuta ogni forma di totalitarismo di qualsiasi provenienza ideologica, favorendo le pari opportunità.

Riconosce le formazioni sociali che promuovono lo sviluppo della persona umana, il valore della famiglia e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale della città. Sostiene il libero svolgimento della vita dei gruppi e delle istituzioni locali, favorisce lo sviluppo delle libere associazioni che operano nella città di Loreto, centro di rilevanza internazionale e meta di notevole afflusso turistico.

Promuove la partecipazione e la cooperazione dei cittadini per una migliore qualità della vita attraverso servizi sociali, economici, scolastici, culturali, artistici, sportivi e turistici.

Il Comune ha fra i suoi scopi prioritari la promozione di un alto livello qualitativo della vita sociale e civile della comunità cittadina, il rispetto degli ideali di pace, di solidarietà e di integrazione fra persone, mirando alla realizzazione effettiva delle pari opportunità tra uomo e donna e alla difesa delle categorie più deboli.

Cura l’ordinata convivenza dei cittadini, la loro sicurezza economica, l’armonico sviluppo della Città, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, la salvaguardia dell’ambiente naturale e monumentale. Assume quale funzione di interesse collettivo la predisposizione di strutture, mezzi e servizi che consentano la piena attuazione del diritto allo studio e lo sviluppo integrale della persona umana.

Riconosce la funzione e il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale, presenti con le loro strutture organizzative,



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

collabora con gli altri enti istituzionali secondo il principio di autonomia e di coordinamento.

Il Comune promuove rapporti o aderisce a forme di collaborazione con gli Enti Locali delle città gemellate, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

Art. 4

Le funzioni

Il Comune è titolare di funzioni proprie che intende esercitare nell'esclusivo interesse della collettività di cui è espressione, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme dell'ordinamento giuridico e dello statuto.

Ha autonomia statutaria, regolamentare nelle materie di sua competenza, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria che si esplica nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito, l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno. Esercita secondo le leggi statali e regionali le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

Gestisce i servizi elettorali di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dello sviluppo economico, dell'assetto, salvaguardia ed utilizzazione del territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

L'attività relativa all'esercizio delle funzioni è ispirata ai principi di valorizzazione della persona sia come singola che nelle formazioni sociali, garantendone la reale partecipazione attraverso la discussione, la consultazione, il confronto sui problemi concernenti l'attuazione di fini istituzionali, la formulazione dei programmi, la gestione dei servizi.

Art. 5

La programmazione

Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, con la Provincia e con gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e dei piani di intervento settoriale nel proprio territorio.

Nell'ambito della propria politica di programmazione, il Comune promuove ed attua una gestione oculata del territorio e di tutte le sue componenti, nel quadro di uno sviluppo urbanistico e infrastrutturale coerente e compatibile con la salvaguardia delle principali risorse biologiche ed ambientali presenti all'interno del territorio stesso.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione dei cittadini e di ogni realtà associativa.

Il Comune opera con la politica di bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Art. 6 **Leggi fondamentali (Statuto)**

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Le modifiche di iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la sua consultazione presso la Sede Comunale Ufficio Segreteria.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

TITOLO II

ORGANI – ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

Art. 7

Organi

Sono organi del Comune: Il Consiglio, La Giunta, Il Sindaco.

Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

Art. 8

Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale è l'organo fondamentale del Comune, esprime la volontà popolare e la esercita per mandato dei cittadini. È l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

I suoi componenti, Sindaco e Consiglieri vengono eletti a norma di legge.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Art. 8/bis (*)

Consiglio Comunale dei Ragazzi

E' istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi che sarà disciplinato con apposito regolamento.

(*) Deliberazione C.C. N°7 del 30/01/2007

Art. 9

Consigliere straniero aggiunto

È istituita la figura del Consigliere Straniero Aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, residenti nel Comune di Loreto, il diritto di eleggere propri rappresentanti, chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio Comunale con diritto di convocazione alle sedute del Consiglio, di informazione preliminare sugli oggetti trattati, con solo diritto di parola. Partecipa ai lavori delle Commissioni Consiliari e delle Commissioni Comunali con le stesse modalità sopra previste.

L'elezione della figura del Consigliere Straniero Aggiunto, disciplinato da apposito regolamento, avviene di norma, in coincidenza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Comunale. Rimane in carica per la durata del mandato dello stesso Consiglio.
Il Comune assicura le migliori condizioni operative per l'esercizio del mandato.

Art. 10

Prerogative e compiti dei consiglieri Comunali. Gruppi consiliari e funzioni

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende dipendenti, tutte le notizie e le informazioni nonché copia dei documenti, da precisare in apposito regolamento, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno due consiglieri a meno che la lista non abbia un solo consigliere cui competono le prerogative di capigruppo.

I Capigruppo ricevono comunicazione cronologica delle deliberazioni adottate dalla Giunta contemporaneamente alla affissione all'Albo Pretorio.

È istituita la conferenza dei Capigruppo.

I Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Al Consigliere comunale compete un gettone di presenza per la partecipazione ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Comunali.

Il Consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in Indennità di funzione omnicomprensiva per la partecipazione a tutti i lavori del consiglio e delle commissioni e della conferenza dei capigruppo.

Qualora si proceda all'aumento dei gettoni di presenza e/o dell'indennità ai sensi del comma 11 dell'art. 82 del T.U.E.L. con apposita deliberazione il Consiglio Comunale può prevedere che gli stessi siano differenziati per i Consiglieri che rivestono specifiche cariche nell'ambito dell'Amministrazione Comunale sul presupposto che ciò comporti una maggiore partecipazione alla attività amministrativa dell'Ente. (*)

(*) Deliberazione C.C. N°7 del 30/1/2007

Art. 11

Funzionamento del Consiglio Comunale

L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento e le relative convocazioni sono notificate ai Consiglieri comunali almeno cinque giorni prima, salvi i casi d'urgenza.

Il Consiglio Comunale **in prima convocazione (*)** è riunito validamente con l'intervento della metà dei Consiglieri in carica e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

statuto per la lettera o) del successivo art.12 è necessaria la maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati.

In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, non prima di 48 ore dalla seduta di prima convocazione andata deserta, il Consiglio Comunale è riunito validamente con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente senza computare a tal fine il Sindaco (sette consiglieri) ()**

Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato il maggior numero di voti.

Ai fini della determinazione del numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali non si devono considerare presenti i membri quando si debba deliberare su questioni nelle quali essi o loro parenti o affini o il coniuge abbiano un proprio interesse tale da far scaturire l'obbligo di astenersi dalla deliberazione e di allontanarsi dalla sala durante la trattazione dell'argomento.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni gli astenuti sono computati fra i presenti, ma non fra i votanti.

I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio, nella prima seduta successiva alle tre assenze non giustificate.

Il regolamento assicura le risorse finanziarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

(*) Deliberazione C.C. N°34 del 9/03/2007

(**) Deliberazione C.C. N°34 del 9/03/2007

Art. 12

Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuto dell'Ente, delle aziende speciali, delle istituzioni, delle Società pubbliche, regolamenti e relative variazioni, salvo quelle di competenza di altri organi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie, ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti;
- c) atti di indirizzo e criteri generali per la modifica della dotazione organica del personale e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- d) convenzioni tra Comuni e quelle tra Comune e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- e) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
- f) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzioni di istituzioni e aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

- g) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- h) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
- i) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- j) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione di prestiti obbligazionari;
- k) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca (*) dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
- n) gemellaggio con altre città;
- o) conferimento di cittadinanza Onoraria;
- p) elezione del Difensore Civico;
- q) esame e verifica condizioni di eleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali.

Il Consiglio partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

(*) Deliberazione C.C. N°7 del 30/01/2007

Art. 13

Giunta Comunale. Composizione

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da 7 (sette) Assessori di cui due scelti anche al di fuori del Consiglio Comunale, fra cittadini aventi i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Gli Assessori non consiglieri non possono essere scelti fra i candidati dell'ultima consultazione amministrativa e possono partecipare ai lavori del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità della seduta.

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente parenti in linea diretta di primo grado o, sino al secondo grado, in linea collaterale, anche se affini.

Art. 14

Funzionamento della Giunta comunale



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

La Giunta comunale è convocata dal Sindaco che la presiede.

L'ordine del giorno deve essere rimesso ai componenti della Giunta 24 ore prima.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta telegraficamente e la Giunta è da ritenersi regolarmente convocata quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. L'ordine del giorno della riunione di Giunta è redatto, su indicazione del Sindaco, dal Segretario o funzionario da lui delegato e contiene comunque l'elencazione di tutte le proposte di deliberazione depositate in Segreteria con l'attestazione del Segretario di compiuta istruttoria.

La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Sindaco.

Gli Assessori che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.

Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta nell'osservanza della norma di cui al T.U.E.L. il Sindaco, gli Assessori, ciascun Consigliere Comunale, il Segretario Generale, i **Responsabili di Settore (*)**, il Direttore Generale, se nominato.

La capacità propositiva del Segretario e del Direttore Generale è limitata all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa.

La capacità propositiva del **Responsabile di Settore (*)** è limitata alle materie ed attività affidate e in via esclusiva alla sua responsabilità gestionale.

Il Segretario prende parte alle attività della Giunta con funzioni consultive e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

Le sedute non sono pubbliche.

I **Responsabili di Settore (*)** partecipano, su richiesta, alle sedute degli organi collegiali al fine di fornire elementi valutativi.

(*) Deliberazione C.C. N°17 del 27/02/2012

Art. 15

Competenze della Giunta comunale

La Giunta comunale collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce sulle proprie attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

È altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 16

Il Sindaco

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, eletto



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio nella sua prima seduta e fino alla elezione del Presidente del Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Salvo quanto previsto dall'art. 107 del T.U. esso esercita le funzioni a Lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione di provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

Il Sindaco altresì coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende ed istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di controllo, adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del T.U.E.L.

Il Sindaco nomina i **Responsabili dei Settori (*)**, attribuisce e definisce gli incarichi **per la responsabilità di Settore (*)** e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del T.U.E.L.

Il Sindaco:

- nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori ed attribuisce agli stessi le deleghe per materie, impartisce al Direttore Generale, al Segretario Generale e ai **Responsabili di Settore (*)** le direttive generali per l'attuazione dell'azione amministrativa e la sua gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali. In caso di inerzia e di comportamenti difforni, il Sindaco attiva i procedimenti previsti;
- firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni di non spettanza dei **Responsabili di Settore (*)**,
- rappresenta il Comune presso i Consorzi e le altre forme associative. Può nominare per detta incombenza un proprio delegato fra gli Assessori o i Consiglieri;
- può conferire incarichi speciali per l'esercizio di particolari funzioni presso Enti o Istituzioni operanti sul territorio ai consiglieri comunali.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento con la seguente formula: *Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse supremo dei cittadini, osservando lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto del Comune di Loreto.*

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Rappresenta, sia come attore che come convenuto, l'ente in giudizio.

(*) Deliberazione C.C. N°17 del 27/02/2012

Art. 17 **Il Vice Sindaco**

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 18 **Ordinanze sindacali e servizi di competenza statale**

Il Sindaco in qualità di ufficiale del Governo adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni del presente articolo

Il Sindaco provvede alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che gli sono demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. Provvede alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 19 **Deleghe**

Il Sindaco può assegnare l'esercizio di alcune sue funzioni a singoli Assessori, in tutto o in parte, con proprio provvedimento.

L'assegnazione delle funzioni deve rispondere al criterio per cui l'esercizio delegato riguardi settori di materie, attribuendo al Sindaco la facoltà di delega specifica alla firma.

Le materie oggetto di delega di funzioni devono essere determinate per settori omogenei



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

individuabili, possibilmente, sulla base dei criteri di assegnazione ai **Responsabili dei Settori (**)**.

Nell'assegnare le deleghe il Sindaco rispetta il principio in base al quale con la delega si attribuisce all'Assessore l'esercizio di una funzione di indirizzo e di controllo, poiché la funzione più specificatamente di gestione spetta ai **Responsabili di Settore (**)**.

I provvedimenti di deleghe, le loro modifiche, le revoche, redatte in forma scritta, sono comunicate all'interessato, ai Capigruppo consiliari, al Prefetto.

Il Sindaco può conferire la delega ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

Il Sindaco può delegare materie specifiche a consiglieri comunali, fino ad un massimo di due, i quali accettano per iscritto la delega e la esercitano nel pieno rispetto istituzionale.

Il Consigliere delegato può partecipare alle sedute della Giunta Municipale il qualità di referente o proponente senza diritto di voto e senza contribuire alla determinazione del numero legale, qualora all'Ordine del Giorno della singola seduta siano inseriti argomenti da deliberare e/o da discutere riguardanti l'affare per la quale ha ricevuto la delega. (*)

(*) Deliberazione C.C. N°7 del 30/01/2007

(**) Deliberazione C.C. N°17 del 27/02/2012

Art. 20

Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta dalla sua presentazione.

Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 21

Revoca degli Assessori

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo, nel contempo alla nomina dei sostituti.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

La revoca è sinteticamente motivata, anche solo col venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art. 22 Deliberazioni

Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta deve essere corredato dei pareri previsti dal successivo articolo che devono essere interamente riprodotti nel testo, o allegati allo stesso.

Qualora l'organo collegiale ritenga di deliberare in modo difforme, nonostante il parere negativo, deve motivare l'atto assumendosene la responsabilità.

Art. 23 Soggetti tenuti all'espressione dei pareri

Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica e contabile i **Responsabili di Settore (*)** nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.

(*) Deliberazione C.C. N°17 del 27/02/2012

Art. 24 Responsabilità

Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si inseriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 25 Presidenza del Consiglio

Il Consiglio Comunale ha un Presidente eletto fra i propri membri con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Non possono essere eletti il Sindaco, i candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri in conseguenza dell'esito della consultazione elettorale.

Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Qualora anche in questo caso nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, si procederà al ballottaggio fra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti validi nell'ultimo scrutinio.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterate violazioni di leggi, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi al prestigio dello stesso.

La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.

Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi argomento iscritto all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.

Il Consigliere anziano sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento momentaneo.

Al Presidente non sarà corrisposta indennità di funzione oltre al gettone di presenza in qualità di consigliere. (*)

(*) Deliberazione C.C. N°32 del 30/07/2015

Art. 26

Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio;

- a) rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute;
- e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
- g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Art. 27

Linee programmatiche dell'azione di governo

Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta sentita la Giunta al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il Consiglio Comunale concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.

La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e degli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa di riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico amministrativo del consiglio.

L'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento del funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

Art. 28

Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Il consiglio può istituire con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni straordinarie, temporanee, speciali, d'indagine e d'inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza della commissione.

I lavori delle commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del consiglio entro il termine fissato, di una relazione a cura del presidente della commissione.

È in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza, devono essere sottoposte all'esame del consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

successiva a quella dell'avvenuto deposito.

Art. 29

Prerogative delle minoranze consiliari

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzioni di controllo e garanzia, individuate dal regolamento.

Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore a uno.

Art. 30

Pubblicità delle spese elettorali

Il Sindaco, i candidati sindaci nominati consiglieri, i Consiglieri Comunali e i rappresentanti delle liste presentano, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, il rendiconto delle spese, raggruppate per categoria, sostenute per la campagna elettorale indicando anche le relative fonti di finanziamento.

I rendiconti sono pubblicati nell'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni consecutivi e restano depositati in Comune per la consultazione anche successivamente alla scadenza del periodo di pubblicazione. Chiunque ha la possibilità di richiederne copia.

Art. 31

Divieto generale di incarichi e consulenze Obblighi di astensione

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori, ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti ed alla vigilanza dello stesso.

È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'ente donazioni in denaro, beni immobili o mobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

I componenti della Giunta Comunale aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'attività e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Il medesimo obbligo di astensione sussiste sugli atti deliberativi inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

TITOLO III

DECENTRAMENTO, DIRITTI E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 32

Collaborazione tra Enti Locali

Il Comune di Loreto si conforma ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tiene conto dei programmi pluriennali da questa adottati.

In sede di determinazione delle finalità dell'ente e di formazione dei relativi programmi, il Consiglio individua le proposte da affidare alla Provincia ai fini di una programmazione economica, territoriale ambientale della Regione. Individua, inoltre le opere che ritiene particolarmente rilevanti anche a livello provinciale, oltre che comunale, specie nei settori economico, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo, per realizzarle con la collaborazione della Provincia o, quanto meno, per avvalersi dell'assistenza tecnica e amministrativa della Regione per quelle che ritiene prioritarie per la propria collettività.

Il Comune di Loreto promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni vicini, ritenendola il mezzo più idoneo e più efficiente di attuare funzioni e organizzare servizi che, per loro natura, si prestano ad una gestione unitaria tra più soggetti al fine di realizzare una prestazione ed un servizio migliore qualitativamente e più conveniente dal punto di vista economico, predisponendo anche l'utilizzazione della convenzione.

Particolare riguardo assumono le forme di collaborazione laddove sussistano particolari esigenze di cittadini residenti in nuclei abitati, posti al confine di Comuni limitrofi.

Art. 33

Rapporti con le associazioni

Il Comune valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

- a) sostiene il programma e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento con l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ed altre forme di incentivazione;
- b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività dell'ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
- c) Può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
- d) coinvolge le associazioni di volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

iniziative sociali e culturali.

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni.

L'albo è annualmente aggiornato con le modalità previste nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 34

Forme di consultazione della popolazione

Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di frazione e di quartiere; favorisce la consultazione dei cittadini. Le forme di consultazione devono garantire, in ogni caso, la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere consultazioni ogni volta che lo ritengano opportuno.

I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento, Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, inserisce le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale.

Il Presidente del Consiglio è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni.

Art. 35

Referendum popolare

L'indizione di referendum può essere richiesta:

- a) per referendum consultivo, dal Consiglio con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti assegnati, oppure da almeno il 30% degli iscritti nelle liste elettorali;
- b) per referendum propositivo, da almeno il 30% degli iscritti nelle liste elettorali;
- c) per referendum abrogativo, da almeno il 30% degli iscritti nelle liste elettorali.

Il referendum è promosso su materie di esclusiva competenza del Consiglio ad eccezione delle seguenti:

- 1) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza e revoca;
- 2) personale del Comune o di sue aziende speciali o istituzioni;
- 3) Statuto e regolamento del Consiglio;
- 4) Bilancio e contabilità;
- 5) Tributi e tariffe;
- 6) Materie sulle quali il Consiglio deve deliberare entro termini stabiliti dalla legge;
- 7) Oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Sugli atti di programmazione e pianificazione è ammesso soltanto il referendum consultivo. Qualora la proposta di referendum comporti l'abrogazione di norme o atti generali dell'ente, esse devono essere puntualmente indicate.

Il referendum deve avere luogo entro i 90 giorni successivi alla presentazione della richiesta, se ammissibile, e non può coincidere con altre operazioni di voto.

La proposta assoggettata a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Lo svolgimento del referendum è disciplinato da apposito regolamento che prevede in particolare:

- a) composizione della commissione nominata dal Sindaco;
- b) funzioni della commissione;
- c) l'ammissibilità del referendum, che potrà essere richiesta dai promotori, per quanto concerne le materie, anche preventivamente alla raccolta delle firme, al fine anche di formulare il quesito in modo chiaro ed univoco;
- d) la raccolta delle firme, debitamente autenticate, che non potrà protrarsi per un periodo di tempo superiore a sei mesi;
- e) lo svolgimento e riscontro di tutte le operazioni referendarie che possono essere diversificate in relazione ai diversi tipi di referendum;
- f) la proclamazione dell'esito della consultazione;
- g) il diritto a partecipare al referendum, in relazione ai diversi tipi di referendum, anche dei residenti;
- h) la possibilità che il referendum riguardi una parte del territorio.

Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento di cui sopra.

Art. 36

Il Difensore Civico

Il Difensore Civico assolve il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende e degli Enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e modalità previste dalla legge.

Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed Enti titolari di situazioni oggettive giuridicamente rilevanti.

Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai Dirigenti, dai Funzionari e dai responsabili degli Uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia,



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato.

Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'Ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di Pubblico Ufficiale.

Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: "GIURO DI ADEMPIERE AL MANDATO RICEVUTO NELL'INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI, DELLO STATUTO COMUNALE E DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL'ENTE".

Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque una volta l'anno sulla attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell'amministrazione e degli Uffici nei confronti dei cittadini.

Il Presidente del Consiglio Comunale deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico, assicurando che siano messe a disposizione dalle stesse risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.

Al Difensore Civico compete una indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all'atto della nomina.

Art. 37

Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico

All'Ufficio del Difensore Civico è preposta persona, in possesso del diploma di laurea, che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio.

Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) abbiano ricoperto la carica di Difensore Civico per più di due mandati consecutivi immediatamente precedenti;
- c) i membri ed i funzionari degli organi regionali di controllo.

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con voto palese ed all'unanimità dei consiglieri presenti. L'elezione deve avvenire entro sei mesi successivi alla nomina del Sindaco e della Giunta.

Qualora la votazione di esito negativo il Consiglio dovrà essere convocato entro 15 gg. per procedere alla votazione per la quale risulterà eletto il candidato che avrà riportato almeno 4/5 dei voti dei consiglieri assegnati. Qualora la votazione risulta infruttuosa si procederà nella stessa seduta, con le stesse modalità ad una ulteriore votazione per la quale risulterà eletto il candidato che avrà riportato almeno i 2/3 dei voti dei Consiglieri assegnati.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Al Difensore Civico verrà corrisposta una indennità di carica nella misura e nei termini da definirsi in sede di regolamento.

Dura in carica per -5- anni e comunque, per il periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Il difensore civico non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale adottata in seduta segreta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 38

Partecipazione al procedimento amministrativo

Ogni procedimento è improntato a criteri di economicità, efficienza e celerità, con responsabilità individuabile.

In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto ed indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, si applicano le norme di cui alla legge n. 241 del 07/08/1990.

Titolari dell'obbligo di comunicazione sono i **Responsabili di Settore (*)** o i dipendenti formalmente assegnatari della responsabilità dell'istruttoria.

(*) Deliberazione C.C. N°17 del 27/02/2012

Art. 39

Responsabile del procedimento

Qualora non sia individuato, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale coincide con il **Responsabile di Settore (*)** previsto dalla dotazione organica vigente.

(*) Deliberazione C.C. N°17 del 27/02/2012

Art. 40

Consulte tecniche di settore

Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività di consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'Ente. Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.

Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.



TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 41

Fonti

All'ordinamento degli uffici e del personale degli Enti locali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel T.U.E.L.

Art. 42

Organizzazione degli Uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.
3. Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio comunale prevede a:
 - a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'Ente, nonché i criteri per l'orientamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;
 - b) fissare i limiti del ricorso a **Responsabili di Settore esterni (*)** ed al personale a contratto;
 - c) prevedere modalità di valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello, con ricorso, per i **Responsabili di Settore apicali (*)**, al nucleo di valutazione, e per il Segretario e il Direttore Generale affidandone la responsabilità al Sindaco e alla Giunta;
 - d) prevedere forme di incentivazione effettiva del personale basate sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi.
4. In caso di inerzia, rifiuto o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi il Segretario o il Direttore Generale, se nominato, esercita il potere di avocazione a norma del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
5. È in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, restando ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricordano i presupposti.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

(*) Deliberazione C.C. N°17 del 27/02/2012

Art. 43 Il Segretario Generale

Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza in ordine alla conformità dell'azione amministrativa del comune alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario Comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici, con pareri scritti o orali, e, su richiesta, attraverso l'apposizione del parere di legittimità sui singoli atti.

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo, secondo le procedure indicate all'art. 99 del T.U.E.L. 267/2000.

Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti ed assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e prevede, attraverso persona di propria fiducia, alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nel regolamento.

Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'Ente, nonché compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Art. 44 Il Direttore Generale

Il Sindaco può conferire al Segretario anche le funzioni di Direttore Generale, ai sensi della vigente disciplina del T.U.E.L..

Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che gli impartirà il Sindaco, a tale riguardo.

Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'azione dei responsabili di servizio, che a lui rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Il Direttore Generale predisponde la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Il Direttore Generale oltre alle funzioni gestionali di cui ai precedenti commi, in particolare esercita le seguenti ulteriori funzioni:

- a) predisponde, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, i programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

- d) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
- e) adotta i provvedimenti surrogatori di cui al precedente art. 42 comma 4;
- f) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi e può richiedere loro prestazioni di lavoro straordinario;
- g) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei dirigenti;
- h) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- i) riesamina annualmente, sentiti i dirigenti, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- l) promuove e resiste in giudizio, con potere di conciliare e transigere, previo atti di indirizzo della Giunta Municipale, sottoscrivendo la procura al legale congeniale al Sindaco.

Art. 45

Funzioni e responsabilità dei Responsabili di Settore (*)

Spetta ai **Responsabili di Settore (*)** la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai **Responsabili di Settore (*)** mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Spettano ai **Responsabili di Settore (*)** tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale.

Sono attribuiti ai **Responsabili di Settore (*)** tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gare e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione di contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) sugli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

- legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
 - l) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzioni di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazioni di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
 - m) l'applicazioni di sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti, alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai **Responsabili di Settore (*)** e dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Le attribuzioni dei **Responsabili di Settore (*)**, in applicazione del principio di cui all'art. 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente ad opera di specifiche disposizioni legislative.

I **Responsabili di Settore (*)** sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione. Alla valutazione dei **Responsabili di Settore (*)** degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'art. 5 commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'art. 147 del T.U.E.L.

(*) Deliberazione C.C. N°17 del 27/02/2012

Art. 46 Incarichi a contratto

Il Sindaco può ricoprire, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato, posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.

I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

contrattuale e del personale.

Art. 47

Le determinazioni e i decreti

Gli atti dei Responsabili di Settore (*) non diversamente disciplinati da altre, assumono la denominazione di “Determinazioni” e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “Decreti” e vanno pubblicati all’albo contestualmente alla loro sottoscrizione.

Le determinazioni hanno esecuzione dal giorno stesso della adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla apposizione della attestazione di copertura finanziaria.

A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile, entro tre giorni.

Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all’Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.

Tutti gli atti del Sindaco e dei **Responsabili di Settore (*)** sono numerati e classificati unitariamente, con i sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio di provenienza.

(*) Deliberazione C.C. N°17 del 27/02/2012

Art. 48

Vigilanza Urbana

Oltre ai compiti previsti dalla legge ,dallo Statuto e della Regione, il Comune affida al comando della polizia municipale compiti di collaborazione per la tutela minorile e la difesa dell’ambiente.

Art. 49

Incompatibilità del personale

1) Lo status di dipendente comunale è incompatibile con ogni altra attività lavorativa a carattere continuativo.

2) La GIUNTA CONSENTE LO SVOLGIMENTO di consulenze ad enti pubblici che non siano incompatibili con i compiti d’ufficio, tese all’acquisizione di esperienze, approfondimento di conoscenze, favorendo quelle a contenuto culturale scientifico.

Art. 50

Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti comunali

Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio, accertati con sentenza passata in giudicato.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Art. 51

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore Generale e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario, dal Direttore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

TITOLO V GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 52 Servizi pubblici locali

I servizi pubblici locali costituiscono uno strumento qualificante dei rapporti tra il Comune e la propria collettività poiché sono preordinati alla produzione di beni, servizi ed attività con cui si realizzano fini sociali e si promuove lo sviluppo economico e civile della comunità e della persona.

Il Comune di Loreto, relativamente alla gestione dei servizi pubblici locali, sul presupposto della peculiarità del proprio tessuto territoriale e sociale, individua quei servizi per i quali ritiene importante la partecipazione in forma associata della Provincia e di altri Comuni al fine di perseguire una realizzazione più adeguata sia qualitativamente che economicamente, nel rispetto dei principi d'efficienza e di trasparenza delle decisioni.

Favorisce la partecipazione del volontariato nella gestione dei servizi sociali.

Art. 53 Enti a fini economico-sociali

Il Comune accoglie e sostiene quegli enti esistenti nel suo territorio che destinano il proprio patrimonio o le proprie rendite a finalità sociali.

Attualmente partecipa, attraverso designazione di componenti dei rispettivi consigli d'amministrazione, alle seguenti istituzioni:

- Istituzioni Riunite : OPERE LAICHE LAURETANE E PIA CASA HERMES
- ISTITUZIONE SOLARI costituita nel 1874 per lascito testamentario in data 20 ottobre 1835 del marchese Gianuario Solari (1763-1839), con lo scopo di conferire borse di studio a giovani loretani
- CASSA Di RISPARMIO Di LORETO, fondata nel 1861 per iniziativa del Comune di Loreto e del Pio Istituto S. Casa, col concorso di benemeriti cittadini, che oggi opera tramite Fondazione, destinando a scopi sociali gli utili netti.

Art. 54 Forme di gestione

Il Comune gestisce i Servizi Pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

- sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di società per azioni o di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - e) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - f) a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del T.U.E.L.

Art. 55 **L'azienda Speciale**

L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, e autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

Sono organi dell'Azienda il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore dell'attività dell'azienda.

Lo Statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.

Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di Amministrazione dell'azienda.

Il Comune conferisce all'azienda il capitale in dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

I Revisori dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza del collegio di almeno un componente di designazione della minoranza, sempre nello spirito di garanzia delle opposizioni consiliari manifestato dalla legge 265/1999.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Art. 56 **L'Istituzione**

L'Istituzione è organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.

Sono nominati dal Sindaco, i componenti il consiglio di amministrazione secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo i casi di revoca anticipata.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità della Istituzione, l'ordinamento interno, le modalità delle prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'istituzione.

Art. 57 **Gestione dei servizi in forma associata**

Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri Enti locali e con gli Enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di Comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici Comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli Enti aderenti.

Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli Enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

I rapporti tra gli Enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

TITOLO VI

CONTROLLI INTERNI

Art. 58

Tipologia dei controlli interni

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:

1. garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
2. verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
3. valutare le prestazioni del personale con **responsabilità di settore (*)**;
4. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli art. 3, comma 1), lettere b) e o), a 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni

L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 29, comma 2) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1), il Comune può istituire un ufficio unico, mediante convenzione con altri Comune, che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

(*) Deliberazione C.C. N°17 del 27/02/2012



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

TITOLO VII CONTROLLI ESTERNI SULLA GESTIONE

Art. 59 **Controllo della Corte dei Conti**

La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione del Comune, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 60 **Modifiche dello Statuto**

Qualsiasi modificazione al testo dello Statuto va adottata dal Consiglio Comunale con le procedure e le maggioranze previste dalla legge.

Una sessione speciale del Consiglio per la revisione dello statuto viene indetta dopo due anni dalla prima approvazione.

Art. 61 **Pubblicità dello Statuto**

Lo Statuto è a disposizione del pubblico presso la sede comunale e ad esso è garantita la massima divulgazione tra i cittadini.

Ad ogni giovane cittadino del Comune viene consegnata nel corso della scuola media dell'obbligo una copia dello Statuto.

Lo Statuto è illustrato in ogni scuola del Comune all'interno dei programmi di insegnamento, d'intesa con le autorità scolastiche.

Art. 62 **Abrogazioni**

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate tutte le altre disposizioni del Comune con esso incompatibili. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni del presente Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

APPENDICE

CRONOLOGIA

1294

10 dicembre: data fissata dalla tradizione per la “Venuta” della Santa Casa nella terra picena.

1336

Primo riferimento ad un agglomerato edilizio chiamato Loreto.

1372

Sono ricordate costruzioni nelle immediate vicinanze della chiesa, e il primo documento che assicuri la nascita di un agglomerato edilizio nei pressi della chiesa di Santa Maria di Loreto.

1400

8 ottobre: lascito testamentario per la fabbrica di un ponte sulla via delle Brece che conduceva a Loreto. La sistemazione dei collegamenti territoriali è un sintomo della crescita del nucleo urbano, la cui economia è ormai legata all’afflusso dei pellegrini.
sec. XV (inizio).

Andrea da Atri ordina la costruzione di un ospedale. È il primo servizio pubblico di cui è dotato il centro loreetano. La sua costruzione è sintomatica, se la si paragona alle misere dimensioni dell’agglomerato urbano.

1441

Si parla, per la prima volta, del palazzo comunale.

1454

Tolomei, governatore del Santuario di Loreto, provvede a sue spese alla costruzione di un ponte sul fiume Musone.

1462

18 settembre: l’autorità locale decide di ampliare il palazzo comunale, occupando un arco della loggia costruita nel 1441 da Andrea da Atri.

1466

Costruzione dell’ospedale di Nicolò de Astis.

1467

La confraternita di Santa Lucia costruisce un grande edificio da adibire a ospedale dei pellegrini.

1468

Iniziano i lavori per la costruzione dell’attuale chiesa.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

1480

Agosto: il Consiglio recanatese dei Duecento decide di fortificare la chiesa loreтана.

1485

Le autorità ecclesiastiche propongono la demolizione del palazzo comunale troppo vicino alla nuova chiesa. Inoltre parlano dell'eventuale costruzione di un nuovo palazzo per gli ospiti di riguardo.

1518

Si iniziano i lavori per la fortificazione dell'agglomerato urbano di Loreto.

24 maggio con la bolla "Gloriosissime semperque Virginis" Leone X eleva la villa di Loreto a castello.

1532

Clemente VII con il breve "Accepimus aerem" ordina lo spianamento di Montereale.

1556

Muore a Loreto Lorenzo Lotto.

Nasce a Loreto Traiano Boccalini (letterato), considerato uno degli ingegni più vivi a livello europeo. Fu giudice in Campidoglio, gli furono affidate, dal Cardinale Borghese, responsabilità di governo in varie zone dello Stato della Chiesa. Lottò contro la corruzione dei regni e dei governi assoluti; nel 1612 pubblicò i Raggugli di Parnaso, le osservazioni su Tacito e la Pietra del paragone politico. Morì a Venezia nel 1613.

1566

Primo anno dei registri dei morti a Loreto. I registri sono conservati presso l'Archivio Storico della Santa Casa.

1568

Primo anno dei registri di battesimo a Loreto. I registri sono conservati presso l'Archivio Storico della Santa Casa.

1586

17 marzo: Sisto V con la bolla "Pro eccellenti proeminentia" eleva Loreto a città e costituisce la chiesa cattedrale sede vescovile.

1587

Si redige il piano d'ampliamento sistino a cura dell'architetto Domenico Fontana

1589

I agosto: Sisto V, con la bolla "Ad sacram B. Petri sedern", decreta l'erezione del Monte di Pietà che eserciterà la sua attività fino al 1812.

1589

È aperta Porta Romana e chiusa l'antica Porta Osimana.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

1590

22 agosto: Breve “Magnifica Sedis apostolicae proevidentia” con cui si concede al senato di Loreto l’area del torrione occidentale per fabbricarvi il palazzo comunale.

1605

Viene ordinata la costruzione dell’acquedotto (sarà ultimata nel 1614).

1612

Nasce a Londra il Poeta Crashaw Richard, morì a Loreto nel 1649.
Fervente cattolico ed eccellente umanista nel 1637 pubblicò una raccolta di versi religiosi in latino e in greco Epigrammatum sacrorum liber” e nel 1649 completò il famoso inno a S. Teresa “The flaming heart”.

1623

La popolazione della Città di Loreto in quest’anno ammonta a 2.850 abitanti.

1632

La popolazione della Città di Loreto in quest’anno ammonta a 3.512 abitanti.

1634

Viene costituita l’opera pia francese.

1654

Viene costituita l’opera pia tedesca.

1675

Viene costituito il cimitero sotterraneo nella chiesa.

1685

Viene costituita l’opera pia polacca.

1728

8 maggio: La chiesa di Loreto viene elevata da Benedetto III (1720-1730) al grado di Basilica.

1766

Fondazione dell’opera pia spagnola.

1805

Annessione delle Marche al Regno italico.

1808

La popolazione di Loreto in quest’anno ammonta a 4.482 abitanti (famiglie 982).



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

1815

Restaurazione del potere temporale del Papa.

1835

Il Marchese Giannuario Solari (1763-1839), con testamento 20 ottobre 1835, fonda l'istituzione "Solari" al fine di costituire a Loreto una scuola diretta dai fratelli delle scuole cristiane di Giovanni Battista de La Salle.

L'istituzione ha modificato più volte statuto e regolamento, da quando nel 1864 i fratelli delle scuole cristiane lasciarono Loreto. La gestione del patrimonio e l'assegnazione delle borse di studio, che oggi l'istituzione "Solari" concede, sono affidate ad una Commissione presieduta dal Sindaco di Loreto.

1852

La Congregazione delle Figlie della Carità apre una casa a Loreto per svolgere attività assistenziale: per fanciulle, vecchi e bambini.

1854

La popolazione di Loreto, per quest'anno, ascende a circa 7.000 persone.

1856

15 maggio: Il P. Luigi Hermes di Uift (Olanda), minore conventuale, penitenziere della Basilica della Santa Casa (morto nel 1875), fonda la Pia Casa di Ricovero "Hermes", da lui nominata erede con testamento 14 dicembre 1871. La Pia Casa ha come scopo quello di dare asilo agli anziani del Comune di Loreto privi di famiglia o in condizione di non poter essere assistiti dai propri familiari. Oggi è governata da un consiglio di amministrazione composto da rappresentanti della Delegazione Pontificia per il Santuario di Loreto, della Prefettura, della Provincia, del Comune di Loreto, dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali e delle Opere Laiche Lauretane.

1856

Le suore dell'ordine di N.S. della Carità del Rifugio costruiscono la loro casa a Loreto (attività assistenziale per i minorenni).

1860

Battaglia di Castelfidardo e fine dello Stato della Chiesa nelle Marche (1861, 2 giugno). Celebrandosi a Loreto la festa nazionale dello Statuto, l'amministrazione della Santa Casa prese l'iniziativa di offrire un contributo di lire 2.000 al locale Municipio per la sollecita fondazione di un Monte di Risparmio. Trascorsi appena 4 mesi, il 22 settembre la Giunta Comunale deliberava il regolamento organico del Monte di Risparmio per la città di Loreto permettendo al nuovo istituto di poter incominciare a svolgere la sua attività il 16 marzo dell'anno successivo.

Il 28 giugno 1862 la denominazione di Monte di Risparmio venne cambiato in quella di Cassa di Risparmio di Loreto che, tuttora, con questa denominazione opera nel territorio di Loreto e in quelli di Castelfidardo, Osimo (Aspio), Civitanova Marche e Portorecanati.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

La Cassa di Risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione di cui fa parte un rappresentante del Comune di Loreto, eletto dal Consiglio comunale.

1883

27 maggio: mons. Tomaso Gallucci, Vescovo di Loreto, erige la Congregazione Universale della Santa Casa affidandone la direzione ai Frati Minori Cappuccini.

1885

Inizio dei grandi restauri della basilica della Santa Casa sotto la direzione di Giuseppe Sacconi. e decorazione delle cappelle absidali. Alla fine del sec. XIX convergono a Loreto noti artisti italiani e stranieri.

1890

L'istituto femminile Sacra Famiglia di Savigliano fonda la prima casa a Loreto.

1891

I Salesiani aprono a Loreto il loro primo collegio col compito di svolgere attività didattica. Chiuso il collegio nel 1910, nel 1949 assumono la direzione del Collegio il lirico.

1896

Le Figlie di S. Anna aprono la loro casa a Loreto, svolgendo attività assistenziale presso l'ospedale Santa Casa.

1905

Viene costituito l'orfanotrofio maschile che si sviluppa principalmente per l'opera di Padre Filippo Colajacono dei Frati Minori Conventuali, penitenziere della Basilica Santa Casa, ed è retto dalle suore del Protettorato San Giuseppe.

1912

10 settembre: È inaugurato l'ospedale Santa Casa costruito dal Pio Istituto della Santa Casa.

1915

Nel piano di riorganizzazione dello spazio antistante le absidi e porta Marina, il livello stradale viene abbassato di circa 2 metri. Contemporaneamente dovrebbe essere stato demolito l'antico ospedale vicino al torrione, mentre il cimitero era forse già da qualche decennio demolito.

1922

16 luglio: È inaugurato l'acquedotto costruito ex novo dal Pio Istituto della Santa Casa, oggi gestito dalle Opere Laiche Lauretane.

1927

Le suore di S. Maria della Divina Provvidenza di don Guanella aprono la loro casa a Loreto.

1929

Il patrimonio dell'ente proviene dalla ripartizione dei beni del soppresso Pio Istituto,



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

realizzata in quantità tale da permettere all'Ente Opere Laiche Lauretane l'adempimento dei propri oneri. Il patrimonio si componeva allora del complesso immobiliare (terreni, caricati impianti e scorte) costituente il gruppo principale della proprietà terriera di circa 1520 ettari, dell'impianto del civico acquedotto e del fabbricato dell'ospedale e degli uffici ad esso connessi.

Le finalità erano la cura e il mantenimento dell'ospedale, la somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri del comune, il mantenimento del civico acquedotto, numerose e altre contribuzioni a favore delle opere pie e istituzioni locali civili e di assistenza.

L'amministrazione delle Opere Laiche Lauretane è fondata attualmente sulla gestione da parte di un Consiglio di Amministrazione composto di sette persone di cui sei nominate dal Consiglio Comunale di Loreto ed uno dall'Arcivescovo Prelato e Delegato Pontificio per il Santuario della Santa Casa di Loreto.

1930

Dal 10 al 14 settembre si tiene a Loreto il Congresso Eucaristico Nazionale.

Le suore Orsoline di Gesù aprono la loro casa a Loreto.

1931

Viene eretto l'istituto "Francesco Baracca" per gli orfani degli aviatori con sede presso la Villa Bonci, oggi Scuola di perfezionamento per Sottufficiali dell'Aeronautica Militare Italiana.

1933

I missionari della Compagnia di Maria (Monfortani) aprono la loro casa a Loreto per studenti di teologia e filosofia. Lasceranno Loreto il 23 ottobre 1961.

1935

Le Opere Laiche Lauretane vengono erette in Ente Morale con decreto 23 agosto 1935, n.2119, dopo la soppressione del Pio Istituto della Santa Casa (28 giugno 1934) e la costituzione dell'Amministrazione della Pontificia Basilica della Santa Casa, come stabiliva l'art. 27 del primo Concordato tra l'Italia e la Santa Sede stipulato l'11 febbraio.

1939

L'Ing. Mariano Menini dipendente comunale progettò la "Scala Santa".

1949

Viene aperto l'istituto per gli Orfani della Guardia di Finanza.

1951

In base ai censimenti la popolazione legale della Città di Loreto ammonta a 8.097 abitanti

1953-54

Demolizione e ristrutturazione interna dell'antico teatro comunale.

1959

Progettazione e approvazione del Piano di Ricostruzione. Avvio degli interventi nel centro



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

storico: rinnovo totale della pavimentazione in piazza della Madonna. Demolizione degli edifici antistante il lato occidentale del palazzo apostolico. Costruzione di muri di contenimento del versante settentrionale ed elevazione di parte dell'antica cinta muraria. Demolizione dell'antico palazzo comunale e sua ricostruzione in stile. Costruzione dei parcheggi.

1961

In base al censimento la popolazione legale della Città di Loreto ammonta a 8.600 abitanti. 1 giugno: i Camillini aprono un pre-seminario e una casa a Loreto per ospitare handicappati. Inizia la manifestazione annuale della Rassegna Internazionale di Cappelle Musicali.

1962

4 ottobre: S.S. Papa Giovanni XXIII visita il santuario della S. Casa alla vigilia del Concilio Ecumenico Vaticano II.

1965

24 giugno: Paolo VI, con la costituzione "Lauretanae Almae Domus", sopprime la pontificia amministrazione della S. Casa e costituisce la Delegazione Pontificia per il Santuario e la Prelatura della S. Casa, che ottenne il riconoscimento agli effetti civili con D.P. 29/8/1965 reg. Corte dei Conti 2v 9/1965, reg.197, fol.44., erigendo la cattedra vescovile nella Basilica.

1968

Si inaugura il monumento a Giovanni XXIII, nella piazza omonima, dello scultore Alessandro Monteleone.

1968

Legge speciale per Loreto 2 aprile 1968, n.583 per la sistemazione della città di Loreto, in considerazione dell'importanza religiosa artistica e turistica.

1974

Il Consiglio Comunale adotta il piano regolatore generale.

1976

La Soprintendenza ai Monumenti delle Marche finanzia e dà inizio alla catalogazione del centro storico di Loreto.

1977

Approvazione del Piano regolatore generale di Loreto.

1978

Il Consiglio Comunale approva il finanziamento per il piano particolareggiato del centro storico.

1979



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

8 settembre: S.S. Giovanni Paolo II visita il santuario della S. Casa.

1985

11 aprile: SS Giovanni Paolo II visita Loreto in occasione del convegno della chiesa Italiana sul tema “Riconciliazione Cristiana e Comunità degli uomini”, partecipando ai lavori dei 2.500 delegati riuniti nel palazzetto dello sport, in via Buffolareccia.

1994

Il 10 dicembre 1994 Giovanni Paolo II, alla presenza del Capo dello Stato, dà inizio alle celebrazioni del VII Centenario Lauretano.

1995

Il 9/10 settembre 1995 si svolge a Loreto, nella piana di “Montorso” il raduno europeo della gioventù — Eurhope— partecipano oltre 350.000 giovani provenienti da tutto il mondo.